

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I 6 Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il *Piano Cottarelli*, il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *processo di razionalizzazione* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*, gli enti locali devono avviare un *processo di razionalizzazione* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *processo di razionalizzazione*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *decreto trasparenza* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *di consuntivo* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *decreto trasparenza* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

È di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il Consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *partecipazione dell'ente locale a società di capitali*.

Per osservare *alla lettera* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *su proposta* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *per espressa previsione normativa*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore. La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *«costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società»*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II ó Le partecipazioni dellente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Valdobbiadene partecipa al capitale delle società riportate nellallegato sub A) del presente piano di razionalizzazione. Nel citato allegato sono riportate anche le quote di partecipazione del Comune oltre ad una serie di dati ed informazioni utili alla finalità del piano.

2. Altre partecipazioni

Il comune di Valdobbiadene partecipa anche ai seguenti Consorzi:

1. Consorzio Bacino Imbrifero Montano del Piave (BIM Piave) con una quota di partecipazione del 2,94 per cento
2. Consorzio Igiene del Territorio (CIT) con una quota del 3,70 per cento
3. Consiglio di bacino Veneto Orientale con una quota dell1,28 per cento

III ó Il piano di razionalizzazione

1. FARMACIA COMUNALE DALLA COSTA società a responsabilità limitata

È stata costituita come società strumentale del Comune (il capitale sociale è al 100 per cento del Comune) ed ha, come emerge dallo statuto, i caratteri dell'*in-house*; ad essa il Comune può affidare direttamente i servizi pubblici fra quelli individuati nell'oggetto sociale della stessa.

L'oggetto sociale della società recita all'articolo 3:

La società, in conformità alla normativa e giurisprudenza comunitaria e nazionale, ha per oggetto l'attività di produzione e gestione di beni e servizi generali di competenza degli Enti pubblici soci ed, in particolare, la gestione di farmacie di titolarità comunale. In particolare la società si propone di svolgere le seguenti attività:

a) preparazione e vendita al dettaglio di medicinali, specialità, prodotti e articoli farmaceutici, prodotti ad uso umano e veterinario e articoli parafarmaceutici in genere;

b) commercio di sostanze e prodotti chimici per l'infanzia, gli anziani, gli ammalati, di strumenti ed articoli igienico-sanitari, di articoli sanitari, di articoli per la puericultura e per l'infanzia, di articoli di profumeria e cosmesi, di articoli per la cura, l'igiene e la bellezza della persona, apparecchi e protesi ortopedici, ottica ed occhiali, apparecchi acustici, prodotti per l'enologia, liquori, spiriti ed essenze, articoli di abbigliamento per neonati, calzature fisiologiche, ortopediche e correttive, alimenti vitaminici e dietetici per animali, articoli e prodotti aventi comunque attinenza con quelli specificati;

c) vendita al dettaglio di articoli e prodotti per l'alimentazione umana e alimenti dietetici;

d) produzione e vendita di prodotti magistrali, galenici, cosmetici ed erboristici;

e) noleggio di apparecchi sanitari in genere;

f) effettuazione di analisi non mediche.

La società potrà inoltre gestire altri servizi comunali ad essa affidati dal Comune o da altri enti locali soci, nel rispetto delle leggi vigenti in materia. In via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale la società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie che dall'organo amministrativo siano ritenute utili o comunque connesse al conseguimento delle finalità sociali."

La società attualmente gestisce la farmacia comunale sita presso il capoluogo. Con riguardo al servizio farmaceutico si tratta di un servizio pubblico: con la legge 22 maggio 1913, n. 468 (cd. riforma Giolitti) si affermò il principio che l'assistenza farmaceutica alla popolazione, e quindi l'esercizio di farmacia, è un'attività primaria dello Stato esercitata dallo stesso attraverso gli enti locali, oppure delegata a privati (concessione) per l'esercizio. La vigente normativa prevede che l'autorizzazione all'esercizio di farmacie sia rilasciata dalla Regione, attraverso le aziende Ulss, e riconosce il diritto di prelazione, in caso di farmacie vacanti o di nuova istituzione, ai Comuni rispetto ai privati (legge n. 457/1968) manifestando la preferenza accordata dallo Stato nei confronti degli enti locali per l'esercizio di questo servizio. Pertanto è lo stesso ordinamento che attribuisce alla gestione delle farmacie il carattere di servizio pubblico di interesse generale con ambiti di competenza direttamente ai Comuni. La magistratura contabile ha precisato che "... l'evidente connotazione delle farmacie comunali, destinate a fornire un pubblico servizio in favore della collettività generale, esclude che tale partecipazione (la partecipazione a società che gestiscono farmacie) possa ritenersi vietata (Corte dei Conti Puglia, sez. reg. contr. n. 3/2008).

Il Consiglio comunale, con proprio provvedimento del 19 dicembre 2014, n. 63, esecutivo, ha affidato *la gestione delle sedi farmaceutiche n. 1, localizzata presso il capoluogo, e n. 3,*

localizzata presso la frazione di Bigolino, delle quali è titolare il Comune, alla società a responsabilità limitata uninominale interamente partecipata dal Comune stesso Farmacia Comunale Dalla Costa Srl, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, mediante stipulazione di un contratto di concessione di servizi i ö.

L'apertura della seconda (o, meglio) terza sede farmaceutica nel territorio comunale era già stata *öprelazionataö* con atto consiliare nel 2007. È sempre stata quindi intenzione dell'Amministrazione comunale di Valdobbadiene quella di fornire un servizio diretto alla cittadinanza in materia di servizio farmaceutico. I risultati di bilancio non sempre sono stati positivi. Ciò però ha consentito comunque all'Amministrazione di ricavare entrate per oltre un milione di euro dal 2002 (anno di costituzione della società) ad oggi.

I dati di bilancio, ma anche e soprattutto i dati relativi al personale dipendente e agli amministratori, oltre che i relativi costi, come evidenziato nell'*öallegato sub A)*, consentono di soddisfare i requisiti previsti dal comma 611 dell'*öart. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. ölegge di stabilità 2015ö)*. Non si ravvisa peraltro la possibilità di procedere a quanto previsto dalle lettere c) e d), data la struttura molto snella delle partecipazioni detenute dal comune di Valdobbadiene. Si fa presente che il bilancio al 31/12/2013 sarà oggetto di rideposito come da comunicazione dell'*öamministratore prot. n. 15060 del 16 giugno 2015.*

A ciò si aggiunga che i piani di sviluppo della società, tanto per l'*öazienda del capoluogo,* quanto per quella di Bigolino, prevedono che complessivamente i servizi agli utenti verranno incrementati.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Visto quanto sopra esposto è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione nella società *öFarmacia comunale Dalla Costa srlö.*

Il comune di Valdobbadiene continuerà un'*öattenta analisi e razionalizzazione dei costi di gestione.* A dicembre 2014 è stato approvato il nuovo statuto della società. Le modifiche apportate integrano in particolar modo tutte le fattispecie relative al controllo *öanalogoö.* La società sarà quindi soggetta ad una serie di regole e ad una serie di controlli da parte del Comune stesso.

Relativamente al contenimento dei costi della società, saranno ovviamente applicate le normative in particolare in materia di compensi agli amministratori e al personale dipendente.

2. GALENO società a responsabilità limitata

Si tratta di una società immobiliare mista pubblico ó privata. La quota di partecipazione del Comune è marginale.

La Galeno s.r.l. è proprietaria di un unico immobile che viene locato all'associazione di categoria Federfarma e all'Ordine dei farmacisti di Treviso, che vi hanno stabilito i propri uffici.

Non risultano norme che impongano al Comune questa partecipazione, che è di lunga durata, e l'impossibilità di rinvenire l'atto di adesione del Comune non consente di valutare le motivazioni che hanno portato alla partecipazione a questa società.

Si ritiene di confermare la volontà di procedere alla dismissione della partecipazione. Volontà che era già stata espressa con la deliberazione del Consiglio comunale 15 gennaio 2013, n. 2. La partecipazione è minima, sia in termini relativi (0,29 per cento del capitale sociale) sia in termini assoluti (euro 1.072,54 rispetto al patrimonio netto al 31.12.2013, ultimo dato disponibile).

Si dà peraltro atto che il tentativo di alienazione effettuato nel 2014 non è andato a buon fine.

Si intende procedere all'alienazione della quota di partecipazione nella società.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Si conferma la volontà di dismettere la partecipazione.

3. ASCO HOLDING società per azioni

La società Asco Holding Spa, di proprietà del Comune al 2,20 per cento, è stata costituita secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Asco Holding Spa ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

È una società holding di partecipazioni.

Il comma 611 della citata legge 190/2014 impone al Comune di avviare *un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. a) prevede *l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione*; e la lettera b) prevede *la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti*.

Asco Holding Spa è controllata totalmente da 92 Comuni e opera nel settore delle multi utility a mezzo delle società controllate e precisamente:

- nella distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici tramite Ascopiave Spa;
- nel settore della distribuzione del gas metano con A.S.M. Distribuzione Gas Srl, Edigas Servizio Distribuzione Gas Srl e Unigas Distribuzione Srl;
- nel settore della vendita di gas con Ascotrade Spa, A.S.M. Servizi Energetici e Tecnologici Srl, Edigas Due Srl, Pasubio Servizi Srl, Veritas Energia Srl, Blue Meta Spa, Amgas Blu Srl;
- nel settore delle telecomunicazioni tramite la controllata Asco TLC Spa;
- nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano tramite Seven Center Srl;
- nel settore della gestione e della generazione del calore con la società BIM Piave Nuove Energie Srl.

Il Gruppo Asco Holding nel suo complesso ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile netto consolidato di 42,2 milioni di euro (27,5 milioni al 31 dicembre 2012).

Il patrimonio netto consolidato a fine esercizio ammonta a 419,2 milioni di euro (400,2 milioni al 31 dicembre 2012) ed il capitale investito netto a 546,5 milioni di euro (574 milioni al 31 dicembre 2012).

Il Gruppo è titolare di concessioni e affidamenti diretti per la gestione del gas in 209 Comuni (al 31 dicembre 2012), esercendo una rete distributiva che si estende per più di 8100 chilometri e fornendo il servizio ad un bacino di utenza di oltre 1 milione di abitanti.

Il Gruppo intende consolidare la propria posizione di leadership nel settore del gas a livello regionale e mira a raggiungere posizioni di rilievo anche in ambito nazionale, traendo vantaggio dal processo di liberalizzazione in atto.

In tal senso Asco Holding persegue una strategia di sviluppo le cui principali direttrici sono costituite dalla crescita dimensionale, dalla diversificazione in altri comparti del settore energetico sinergici con il core business e dal miglioramento dei processi operativi.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

L'oggetto societario riguarda attività di servizi di evidente interesse pubblico e pertanto la partecipazione alla società è strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

La società, in quanto società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criteri di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli enti tanto dalla legge (cfr. lett. d, comma 611, legge 190/2014), quanto dalla relazione Cottarelli.

Con tale motivazione si ritiene opportuno mantenere la propria quota di proprietà in Asco Holding Spa. nonostante l'invito del legislatore di dismettere le partecipazioni in società senza dipendenti. Le Holding per l'appunto sono società finanziarie che non necessitano di personale operativo in quanto la loro finalità è la detenzione e il controllo di un gruppo di aziende, attraverso il possesso diretto o indiretto di una rilevante quota del pacchetto azionario.

Asco Holding Spa ha dimostrato di saper svolgere correttamente e proficuamente il proprio compito, tanto che da diversi anni il comune di Valdobbiadene percepisce una sostanziosa somma per distribuzione di dividendi. Non vi è pertanto alcun motivo di porre in essere operazioni di razionalizzazione che giustifichino la dismissione di tale quota partecipativa.

Il piano di razionalizzazione coinvolge anche le partecipazioni indirette ossia le partecipazioni della stessa Asco Holding Spa. La quota più rilevante in termini economici è la partecipazione in Ascopiave Spa. Questa società è quotata in borsa e come tale non è oggetto della normativa di cui al presente piano.

Il comune di Valdobbiadene provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013;
- ad un controllo delle partecipazioni minoritarie per definire congiuntamente modalità per il contenimento delle spese o eventuale dismissione di partecipazioni indirette risultanti in perdita.

3 A. Società Ascopiave Spa (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbiadene detiene una partecipazione indiretta in Ascopiave Spa tramite Asco Holding Spa.

Ascopiave è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 61,56%.

Asco Holding opera a mezzo della società controllata nel settore della distribuzione del gas metano, della cogenerazione e dei servizi informatici.

I titoli azionari di Ascopiave Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana.

La quota di capitale di Ascopiave Spa in punto di diritto è una partecipazione societaria, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al pacchetto azionario in Ascopiave Spa del Comune esulano dal presente atto.

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di ridurre il numero delle società pubbliche locali, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero di Amministratori: 5

Numero di dipendenti: 271

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
6.173.627,00 euro	27.538.493,00 euro	40.052.837,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
336.040.953,00 euro	359.526.375,00 euro	374.513.694,00 euro

3 B. Società Asco Tlc Spa (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbadiene detiene una partecipazione indiretta in Asco TLC Spa tramite Asco Holding Spa che esercita l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 bis del Codice Civile.

Asco TLC Spa è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene l'89%.

Asco Holding Spa opera a mezzo della società controllata nei settori della trasmissione di dati attraverso la propria rete telematica in fibra ottica fornendo servizi di connessione internet, di hosting/housing e di progettazione/manutenzione della rete.

Il Consiglio di Amministrazione di Asco Tlc Spa, in data 13 febbraio 2014, ha approvato il piano industriale per il periodo 2014-2016. Nel piano sono riflessi i nuovi equilibri di redditività raggiunti dalla Società nel 2013, previsti in consolidamento nei successivi esercizi. Inoltre, come indicato nella relazione sulla gestione al bilancio 31/12/2013 di Asco Holding Spa, per Asco Tlc, è prevedibile un ulteriore incremento di redditività legato alla costruzione di una nuova sala dati. L'investimento permetterà ad Asco Tlc, oltre all'ampliamento della capacità in un contesto tecnologico completamente innovato, di prestare nuovi servizi ad alto valore aggiunto (es. data security) alla propria clientela. Ulteriori interventi di investimento riguarderanno poi la rete in fibra ottica.

Nell'ambito della telecomunicazione, alla data del 31 dicembre 2013, viene gestito un portafoglio di 4.437 clienti, 1778 con servizi in fibra ottica, 1.556 con servizi Wi-fi e 1.103 con il servizio ADSL.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 5

Numero di dipendenti: 32

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
- 5.183.005,00 euro	-1.693.720,00 euro	983.146,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
4.055.844,00 euro	2.362.124,00 euro	3.324.689,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Visto anche il risultato positivo d'esercizio 2013 (nonostante gli esercizi 2011 e 2012 fossero in perdita) è possibile considerare Asco Tlc Spa una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione.

Si auspica che i servizi ad oggi erogati vengano mantenuti e migliorati attraverso un percorso di condivisione con gli altri enti locali ó soci, ponendo l'attenzione ad una efficiente gestione dei costi.

3 C. Società Bim Piave Nuove Energie Srl (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbiadene detiene una partecipazione indiretta in Bim Piave Nuove Energie Srl tramite Asco Holding Spa per una quota del 10 per cento (e tramite il Consorzio BIM Piave di Treviso per una quota del 90 per cento).

La società è stata costituita il 24 novembre 2005.

La società Bim Piave Nuove Energie Srl costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene una quota del 10%.

Asco Holding opera a mezzo della società Bim Piave Nuove Energie Srl nel settore della gestione e della generazione del calore.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1 (dal 09.07.2013)

Numero addetti: 12

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
257.513,00 euro	372.096,00 euro	194.471,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
644.696,00 euro	1.016.792,00 euro	1.211.264,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Visto il trend dei risultati positivi di esercizio degli ultimi tre anni è possibile considerare la Bim Piave Nuove Energie Srl una società efficiente e funzionale al concreto perseguimento di interessi della collettività ed è quindi intenzione dell'amministrazione mantenerne la partecipazione indiretta.

Si auspica che i servizi ad oggi erogati vengano mantenuti e migliorati attraverso un percorso di condivisione con gli altri enti locali ó soci, ponendo l'attenzione ad una efficiente gestione dei costi.

3 D. Seven Center Srl (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbiadene detiene una partecipazione indiretta in Seven Center Srl tramite Asco Holding Spa.

La partecipazione ammonta ad Euro 1.293.118,00 e rappresenta l'85% del capitale sociale di Seven Center Srl. Al 31 dicembre 2013 la perdita dell'esercizio ammonta a euro 58.049,00 ed il patrimonio netto complessivo ad euro 1.317.691,00.

Il valore esposto a bilancio della partecipazione risulta superiore per euro 173.081,00 rispetto al valore della quota di pertinenza del patrimonio netto. Tale differenziale non rappresenta una perdita durevole di valore in virtù del fatto che si ritiene possa essere recuperato nei futuri esercizi a mezzo dei risultati positivi della controllata.

Asco Holding opera a mezzo della società Seven Center Srl nel settore dei servizi alle aziende della distribuzione del gas metano.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 1

Numero dipendenti: 14

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
135.246,00 euro	15.588,00 euro	- 58.049,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
1.360.151,00 euro	1.375.738,00 euro	1.317.691,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Nonostante sia intenzione, per le motivazioni sopraesposte, mantenere la partecipazione indiretta nella società, si ritiene necessario chiedere maggiori delucidazioni ad Asco Holding spa relativamente alla riduzione degli utili negli ultimi esercizi e addirittura alla perdita nel 2013

Si auspica che i servizi ad oggi erogati vengano mantenuti e migliorati attraverso un percorso di condivisione con gli altri enti locali ó soci, ponendo l'attenzione ad una efficiente gestione dei costi.

3 E. Rijeka Una Invest Srl in liquidazione (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbiadene detiene una partecipazione indiretta in Rijeka Una Invest Srl tramite Asco Holding Spa.

Rijeka Una Invest Srl è una società controllata da Asco Holding Spa che ne detiene il 65%.

È stata costituita nell'esercizio 2010 con l'obiettivo di riuscire ad avere un maggior controllo sulla gestione del gruppo Goldforest e di recuperare per quanto possibile l'investimento in asset detenuti in Bosnia.

In data 9 giugno 2011 la società Rijeka una Invest Srl ha sottoscritto la ricostituzione del capitale sociale di Alverman S.r.l. al minimo legale. In data 1 marzo 2012 Alverman Srl ha cambiato il socio unico di riferimento da Golforest LTD a Rijeka una Invest Srl. Il cambio di controllo avvenuto nell'azionariato e l'adempimento completo delle condizioni previste dagli accordi di ristrutturazione del debito ha consentito la ristrutturazione del debito finanziario in capo ad Alverman Srl e la cessione degli assets immobiliari della Eko System Doo, controllata direttamente da Rijeka Una Invest Srl.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
-18.944,00 euro	-97.319,00 euro	- 750.820,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
573.499,00 euro	476.180,00 euro	-35.630,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

La società attualmente è in liquidazione. Nel corso dell'anno 2015 si auspica lo scioglimento stessa. Si provvederà a monitorare l'andamento delle fasi di liquidazione e le conseguenze della stessa sulla partecipazione.

3 F. Veneto Banca Holding S.c.p.A. (partecipata indiretta)

Il comune di Valdobbiadene detiene una partecipazione indiretta in Veneto Banca Holding S.c.p.A..

La società Veneto Banca Holding S.c.p.A. costituisce una partecipazione in altre imprese di Asco Holding Spa che ne detiene lo 0,029%.

Nel 2013 la società ha patito una perdita pari ad Euro 233.154.117 e non ha deliberato la distribuzione di dividendi.

Nel 2012 e 2013 Veneto Banca Holding S.c.p.A. ha accumulato perdite per complessivi Euro 268.456.685.

Come indicato nella nota integrativa di Asco Holding Spa al 31 dicembre 2013 il andamento negativo dell'attività ordinaria ha comportato la diminuzione del valore del titolo da Euro 40,75 ad Euro 39,50 e successivamente a Euro 30,50.

In data 26 aprile 2014 l'Assemblea dei soci, in linea con i suggerimenti dati dalla Banca d'Italia, ha provveduto a rinnovare il Consiglio di Amministrazione e a modificare il modello di governance della società.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
119.094.118,00 euro	-35.302.568,00 euro	- 233.154.117,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
2.892.804.755,00 euro	3.046.594.447,00 euro	2.865.289.404,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

È intenzione dell'Amministrazione chiedere chiarimenti ad Asco Holding in merito alla partecipazione in Veneto Banca Holding S.c.p.A.

4. BANCA POPOLARE ETICA SOC.COOP. PER AZIONI

Questa banca, dalla lettura dello statuto, vuole porsi al servizio della collettività e si propone di investire il risparmio in modo trasparente e verificabile con operazioni volte a finanziare unicamente iniziative socio-economiche di utilità sociale, alla difesa dell'ambiente e alla crescita culturale della comunità. La società gestisce finanziamenti di provenienza e con finalità etiche, finalizzati precipuamente alla produzione di servizi rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile, a dare impulso alla imprenditorialità no-profit e favorire nuova occupazione.

L'adesione del Comune ha carattere simbolico, la partecipazione a questa società da parte del comune di Valdobbadiene è inferiore allo 0,01 per cento del capitale e, stando ai bilanci finora approvati, non risultano perdite d'esercizio. Anche l'esercizio 2013 si è chiuso con un utile di € 1.327.789.

Dal bilancio 2014 della Banca risulta che fanno parte della compagine societaria 284 Comuni, oltre a 43 Province e 8 Regioni.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Tenuto presente quanto finora espresso e le motivazioni espresse nella deliberazione del Consiglio comunale del 2 del 15 gennaio 2013, si ritiene di confermare la partecipazione in Banca Etica. Vista peraltro l'entità della partecipazione si fa presente come la stessa sia sostanzialmente solo una quota simbolica e che pertanto non può incidere in modo sostanziale sull'andamento gestionale della società.

5. SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL (partecipazione diretta)

La Società Schievenin Alto Trevigiano Srl (SAT Srl) è di proprietà del comune di 3,24%.

La Società SAT Srl nasce il 1° gennaio 2007 dalla trasformazione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano avvenuta ai sensi dell'art. 115 del T.U.E.L. con scissione parziale proporzionale che ha consentito la formazione di due società di capitali, una patrimoniale per la salvaguardia del patrimonio e un'altra gestionale per svolgere l'attività di gestione del servizio idrico integrato nel territorio di competenza (ATS Srl).

SAT Srl ha per oggetto la gestione del patrimonio ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000.

Attraverso questa società il Comune, per la sua quota, gestisce il patrimonio immobiliare realizzato negli anni, dal *Consorzio acquedotto Schievenin* prima e successivamente dallo stesso *Schievenin alto trevigiano*, nell'ambito del servizio idrico, in conformità a quanto previsto dall'art. 113 comma 13 del TUEL. Le reti, impianti e manufatti di proprietà della società sono oggi dati in uso ad *A.T.S. Srl* conformemente a quanto prevede la legge.

Tenuto conto che la ratio del comma 13 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, come novellato dall'art. 14 del D.L. n. 269/2003 convertito con modifiche dalla legge n. 326/2003, è quella di far convergere la titolarità complessiva dei beni in capo ad un unico soggetto, è lecito ritenere che il legislatore ha voluto spingere i servizi pubblici locali verso il modello societario non solo sotto il profilo della gestione ma anche sotto quello della proprietà.

L'art. 113, comma 13, del D. Lgs. n. 267/2000 infatti recita: *«gli Enti Locali, anche in forma associata possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico, che è incredibile»*.

Si rileva inoltre come stabilito dall'Autorità d'ambito che allo Schievenin Alto Trevigiano Srl non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la normativa vigente prevede la concessione gratuita (combinato disposto degli art. 153 e 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).

SAT Srl è infatti una società multipartecipata a totale partecipazione pubblica alla quale partecipano n. 54 Comuni.

Il comma 611 della legge 190/2014 impone al Comune di avviare *«un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015»*.

Tra i criteri proposti dal comma 611, per individuare le partecipazioni societarie da dismettere o liquidare, la lett. b) prevede la soppressione delle *«società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti»*.

L'organico della società è pari a zero addetti a seguito del trasferimento, attraverso la cessione del ramo d'azienda, di tutti i dipendenti alla società ATS Srl.

Attualmente la società detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano *«la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione»* (come ha dichiarato la stessa società con la nota datata 25 marzo 2015).

Il consiglio di amministrazione di Schievenin Alto Trevigiano srl (con la medesima nota citata) dichiara peraltro quanto segue: *«In ogni caso, in considerazione della nuova normativa prevista dall'art. 1, comma 611, della legge di stabilità per l'anno 2015 «Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali» il Consiglio di Amministrazione potrà*

all'attenzione dell'assemblea le principali indicazioni dettate dalla legge che sono quelle di procedere ad una riduzione delle società partecipate detenute dai Comuni nonché le modalità per attuarle.

L'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, evidenzia infine diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;

lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS ó Alto Trevigiano Servizi Srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;

lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Per quanto fin qui evidenziato il comune di Valdobbadiene intende mantenere la quota di partecipazione in SAT srl, con l'auspicio che si attui un piano di liquidazione della società stessa facendo confluire il relativo capitale ai Comuni soci ed eventualmente, se possibile, in un secondo momento in ATS Srl.

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui risparmi da conseguire.

Il comune di Valdobbadiene provvederà comunque anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013.

6. ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (partecipazione diretta)

La Società Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) è di proprietà del Comune al 2,11%. È stata costituita il 6 luglio 2007 ai sensi e per gli effetti dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ed è totalmente partecipata da enti pubblici territoriali ricadenti nell'AATO Veneto Orientale.

La Società ha per oggetto l'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, subentrato alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 (c.d. *Legge Galliö*).

Nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, trattandosi di società a partecipazione pubblica totalitaria, ATS Srl può ottenere direttamente l'affidamento della gestione dei servizi e delle attività costituenti la gestione del servizio idrico integrato.

In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'AATO Veneto Orientale (ora Consiglio di Bacino Veneto Orientale), ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave ad Alto Trevigiano Servizi Srl (ATS Srl) per la gestione del servizio ai Comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle società Schievenin Alto Trevigiano Srl, Schievenin Gestione Srl, SIA Spa, SIC, Treviso, Castelfranco ed i Comuni a gestione diretta.

Il 3 febbraio 2010 l'AATO Veneto Orientale, nell'ottica di una politica di progressivo governo unitario delle forme di gestione delle risorse idriche all'interno del bacino e in osservanza a quanto previsto dalla normativa, ha ritenuto opportuno sottoscrivere un'unica convenzione in modo da regolare in modo univoco ed unitario la gestione nel medesimo territorio di competenza del Gestore Alto Trevigiano Servizi Srl.

Ai fini della lettera c) del comma 611, art. 1, della Legge 190/2014 si precisa che dal 1° gennaio 2013 ha trovato piena attuazione il progetto di assorbimento ed integrazione delle preesistenti gestioni, realizzando così integralmente il fine imposto dall'Autorità, ovvero di gestione diretta in capo ad ATS Srl del servizio idrico integrato nel territorio d'ambito assegnato. Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un'attività analoga o similare all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da ATS Srl nel territorio di competenza.

In particolare ATS Srl ha assorbito ed integrato le gestioni di Schievenin Alto Trevigiano Srl con cessione del ramo d'azienda dal 1° agosto 2008 e Schievenin Gestione Srl per fusione societaria dal 1° dicembre 2008 con effetto contabile e fiscale dal 1 gennaio 2008.

ATS Srl ha dichiarato di adeguare, con decorrenza 1° gennaio 2015, il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Per le società che gestiscono servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, occorre considerare che l'art. 3 bis del DL 138/2011 e ss.mm.ii., stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, scelta della forma di gestione, determinazione delle tariffe all'utenza, per quanto di competenza, affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regioni. La predetta disposizione stabilisce, quindi, l'adesione obbligatoria dei Comuni agli enti di governo degli ambiti territoriali locali.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

L'art. 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede inoltre da parte dell'Autorità d'ambito l'affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione *in house*, comunque partecipate dagli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.

È intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà di Alto Trevigiano Servizi Srl, società pubblica totalmente partecipata da enti locali.

Il comune di Valdobbiadene provvederà anche con la collaborazione degli altri Comuni soci ad effettuare un'attenta analisi dei costi previsti per l'anno 2015 in particolare:

- in materia di compensi al Consiglio di amministrazione ai sensi del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 4, commi 4 e 5, che prevedono dal 01.01.2015, che i compensi degli amministratori non possono superare l'80% del costo sostenuto nell'anno 2013, come da nota trasmessa dalla società Alto Trevigiano Servizi prot. n. 9467 del 25/03/2015;
- in materia di contenimento delle spese per il personale ai sensi dell'art. 18, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112.

6 A. Società Vivereacqua Scarl (partecipata indiretta)

Con l'Assemblea dei soci in data 22 dicembre 2014 la società Alto Trevigiano Servizi Srl ha deliberato la partecipazione nella società Vivereacqua Scarl.

La quota di partecipazione al 31 dicembre 2014 è pari al 11,50% per un valore nominale pari ad € 11.208,00.

È intenzione dell'amministrazione mantenere la proprietà indiretta in Società Vivereacqua Scarl (partecipata indiretta).

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 3

Numero di dipendenti: 1 dipendente + 2 in distacco

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
non disponibile	439,00 euro	3.099,00 euro

Patrimonio netto		
2011	2012	2013
non disponibile	72.220,00 euro	39.706,00 euro

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Si rinvia alla nota trasmessa dalla società Alto Trevigiano Servizi prot. n. 9467 del 25/03/2015. Si fa peraltro presente che gli amministratori della società ònon percepiscono alcun compenso, salvo le spese sostenute per il loro ufficio.

Si auspica che i servizi ad oggi erogati vengano mantenuti e migliorati attraverso un percorso di condivisione con gli altri enti locali ó soci, ponendo l'attenzione ad una efficiente gestione dei costi.

7. GAL DELL'ALTA MARCA SOCIETÀ CONSORTILE a responsabilità limitata

La Società Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. è di proprietà del comune di Valdobbiadene al 2,33% pari a corrispondenti p. 600,00.

Il Consiglio comunale ha aderito alla Società con deliberazione n. 84 del 30 novembre 2007 e con la stessa ne ha approvato lo statuto. La Società è stata costituita il 19 febbraio 2008 con scadenza 31 dicembre 2015.

I Gruppi di Azione Locale (GAL), come descritti al cap. 5.3.4.2.2. del PSR Veneto 2007-2013, consistono in raggruppamenti di soggetti pubblici e privati rappresentativi delle diverse realtà socio-economiche di un determinato territorio, cui è demandato il potere decisionale in merito all'elaborazione e all'attuazione delle strategie di sviluppo locale.

Come indicato dal PSR, il partenariato deve preferibilmente comprendere un attivo coinvolgimento degli enti locali, come definiti dal D.Lgs. 267/2000, con competenze programmatiche nel territorio interessato, al fine di garantire l'integrazione tra gli interventi promossi dal GAL con quelli degli Enti Locali.

La Società Gal Alta Marca Trevigiana Scarl vede rappresentata nella propria compagine sociale 51 soci pubblici e privati, tra cui la Provincia di Treviso, la Camera di Commercio di Treviso, le due Comunità Montana del Grappa e delle Prealpi Trevigiane, oltre a 28 Comuni dell'Altamarca Trevigiana, quattro istituti bancari ed un'ampia rappresentatività del mondo produttivo con la presenza della quasi totalità delle associazioni di categoria del settore primario, di alcune eccellenze agroalimentari tipiche del territorio e del volontariato.

Il GAL si propone di diventare una vera e propria Agenzia di sviluppo, al fine di supportare gli attori pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo.

Il comune di Valdobbiadene per la partecipazione a Gal Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. versa una quota associativa annuale che per l'anno 2014 è stata pari ad p. 932,04.

Inoltre il Comune sostiene annualmente quota parte della spesa relativa all'incarico di assistenza tecnica e amministrativa per il funzionamento dell'IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. Tale importo viene versato al comune di Pieve di Soligo che svolge le funzioni di ente capofila. La somma complessiva nel 2014 a carico dei Comuni, Enti ed Associazioni appartenenti all'IPA è di p 35 mila, di cui p 998,48 a carico del comune di Valdobbiadene

Per effetto della partecipazione al Gal Altamarca il comune di Valdobbiadene ottiene degli utili sotto forma di contributi.

Secondo l'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 gli oggetti della società che possono essere detenibili sono: la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell'ente o la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell'ente stesso.

Si tratta di servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell'Ente che debbono essere indispensabili e non reperibili sul mercato.

La partecipazione di questo Ente al Gruppo di Azione Locale, organismo pubblico-privato previsto da un regolamento Comunitario che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale, presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché, della produzione di servizi di interesse generale.

Ai sensi dell'art. 3 comma 28 della L. 244/2007 il comune di Valdobbiadene ha provveduto con deliberazione di Consiglio comunale motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27 della L. 244/2007 ad autorizzare il mantenimento della partecipazione societaria in Gal Altamarca.

Il programma di razionalizzazione delle partecipate locali del 7 agosto 2014 cosiddetto "Rapporto Cottarelli", capitolo III "Il perimetro delle partecipate locali" e la tavola III.1, comprende i Gruppi di Azione Locale nell'elenco dei settori di attività in cui la semplice delibera da parte dell'Amministrazione è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata.

Ulteriori specifiche fonti normative del Gal sono rappresentate dal Regolamento Comunitario in materia di FEASR e dal Piano di Sviluppo Rurale (PRS) del Veneto 2007-2013 e relativo bando attuativo per la selezione dei Gal, diretti ad evidenziarne la natura, quale organismo che fornisce servizi di interesse generale non reperibili sul mercato.

Per il nuovo ciclo di Programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del Regolamento UE 1303/2013 Art. 32,34, sono fissati i requisiti dei GAL in termini di caratteristiche del partenariato pubblico-privato (fra i quali è obbligato che nella compagine sociale siano presenti sia nel settore pubblico che nel settore privato, propria personalità giuridica e composizione organo decisionale max 49% aventi diritto di voto autorità pubbliche o singolo gruppo di interesse) e di ambito territoriale (popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti).

Probabilmente nel secondo semestre 2015 la Regione Veneto pubblicherà il bando di selezione dei nuovi GAL a valere sul PSR Veneto 2014-2020 e il Gal Alta Marca Trevigiana, sulla base del testo di PSR Veneto all'esame ora della Commissione Europea, avrà la possibilità di ricandidarsi con un ambito territoriale corrispondente per la quasi totalità a quello attuale. Qualora i soci di Gal Altamarca riterranno di avanzare la candidatura utilizzando l'attuale società consortile, dovrà procedere con delibera dell'Assemblea straordinaria di modifica dello Statuto.

In tale ipotesi, gli enti soci che intenderanno continuare a far parte della compagine societaria del GAL dovranno assumere una delibera di approvazione delle modifiche statutarie e di sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 comma 27 della L. 244/2007 per il mantenimento delle proprie partecipazioni societarie.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati:

Numero amministratori: 5

Numero di dipendenti: 1 (a tempo parziale)

Collaboratori: 2.

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE

Vista quanto sopra esposto è quindi intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione in Gal Altamarca Trevigiana Scarl.

8. RES TIPICA IN COMUNE società consortile a responsabilità limitata (in liquidazione)

Si tratta di una società mista pubblico ó privata. La quota del comune è marginale, pari allo 0,45 per cento del capitale sociale.

Trattandosi di una società in liquidazione si è in attesa del termine della relativa procedura